



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 20/11/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 1794

Direttiva in materia di attività estrattiva – Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 538/07.

L'Assessore all'Ecologia prof. Michele Losappio, sulla base della relazione espletata dal Dirigente del Settore Attività Estrattive, riferisce:

L'emanazione di nuove disposizioni, anche regionali, in materia di rifiuti e aree protette, nonché l'esigenza di rendere ancora più intelligibile la direttiva emanata con delibera G.R. n. 538 del 9/05/07, hanno evidenziato l'opportunità di apportare alla stessa alcune modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'approvazione del P.R.A.E. al punto 1) va aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

la richiesta di proroga va inoltrata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Questo termine è consigliabile soprattutto per le cave, per le quali vadano acquisiti i pareri ambientali, di cui al successivo punto 2).

Infatti, alla scadenza delle autorizzazioni, qualora non sia stato emanato il provvedimento di proroga, gli Uffici del Settore provvederanno ad emettere il provvedimento di sospensione dei lavori di cava, in attesa di acquisire i pareri ambientali e di verificare se si siano determinate le condizioni per la prosecuzione dell'attività.

In materia di aree protette, il punto 2) è così riformulato:

2) Per le cave ricadenti anche parzialmente nei siti della Rete "Natura 2000" o in aree protette regionali e statali, l'attività potrà essere esercitata solo a condizione che siano rispettate puntualmente ed inderogabilmente le disposizioni sancite dalle specifiche norme istitutive delle aree protette o dai regolamenti dei siti della rete "Natura 2000".

In particolare, trova applicazione, quanto ai rinnovi e agli ampliamenti nei siti della rete "Natura 2000", per questi ultimi limitatamente alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004, ii combinato disposto degli artt. 22 e 23 delle N.T.A. del P.R.A.E.; ancora, si applica il combinato disposto degli artt. 22 e 23 delle N.T.A. del P.R.A.E. con l'art. i della l.reg. 21/2004, quanto alle proroghe nelle aree naturali protette e nei siti della Rete "Natura 2000", ed infine, dall'entrata in vigore delle misure di conservazione delle Z.P.S., l'art. 5, comma 1, lett. p) del reg. n.22/2007 del 4.09.07 con gli artt. 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies delle N.T.A. del P.R.A.E., quanto alle nuove cave e agli ampliamenti previsti nel P.R.A.E. e nei piani di bacino.

Conseguentemente, le proroghe, i rinnovi, gli ampliamenti e l'apertura di nuove cave, ricadenti anche parzialmente nelle aree naturali protette, potranno essere autorizzate, qualora lo consentano le leggi istitutive, i regolamenti e le N.T.A. del P.R.A.E., e solo a condizione che vengano acquisiti i pareri ambientali, richiesti, a seconda del singolo caso, dalle norme vigenti.

N.B.: l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di cave esistenti, previste nei piani di bacino definiti dal P.R.A.E., che ricadano anche parzialmente nelle Z.P.S., ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del reg. n.22/2007 del 4.09.07, sarà possibile solo dopo la redazione e l'approvazione dei piani di bacino. Per i piani di bacino previsti dal P.R.A.E, che ricadano anche parzialmente nelle Z.P.S., si devono acquisire i seguenti pareri ambientali: valutazione di impatto ambientale (art. 4 bis delle N.T.A. del P.R.A.E.), valutazione di incidenza (artt. 4 ter, 4 quater delle N.T.A. del P.R.A.E.) e autorizzazione paesaggistica (art. 4 quinquies delle N.T.A. del P.R.A.E.).

Ancora, in materia di rifiuti, il punto 6) è così sostituito:

Le attività di messa in riserva e riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni non possono essere effettuate in alcun caso in zona di cava in attività. Per poter svolgere tali attività si deve stralciare una porzione di area autorizzata come indicato al punto 3) delle presenti disposizioni.

Le terre e rocce da scavo di natura diversa dallo scarto di cava e provenienti dall'esterno della cava stessa, che non costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 186 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, per il riempimento, il ripristino e il recupero dell'area di cava o depositate in essa secondo le modalità previste dal progetto di recupero approvato da questo Settore e a condizione che siano rispettate tutte le procedure di cui all'art. 186 del d.lg. 152/2006, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il recupero delle cave autorizzate può essere eseguito anche con l'impiego dei rifiuti non pericolosi, individuati nell'Allegato I - Suballegato I - del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 aprile 2006, n. 186, secondo le previsioni del progetto di recupero approvato da questo Settore e a condizione che il titolare dell'autorizzazione di cava sia iscritto all'Albo dei gestori ambientali, Sezione regionale, istituito presso la Camera di commercio e che adempia tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativa al recupero ambientale dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'Allegato I - Suballegato I appena citato, ai sensi degli artt. 214-216 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso, questo Settore potrà svincolare la fideiussione presentata a garanzia del recupero solo a conclusione del collaudo dei lavori, qualora siano state rispettate nell'attività di recupero ambientale tutte le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale vigente e dalle Amministrazioni che esercitano l'attività di controllo su tali attività.

Il titolare di una cava regolarmente in esercizio può chiedere, previa istanza da presentare al Settore Attività Estrattive almeno 90 gg. prima della scadenza del provvedimento autorizzativo, di variare il piano di recupero, approvato in uno con il piano di coltivazione, al fine di utilizzare il vuoto di cava a discarica.

Per ottenere l'approvazione della variante, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ad utilizzare il vuoto di cava a discarica, rilasciata dagli Enti competenti.

Il Settore Attività Estrattive, verificata la validità dell'autorizzazione a discarica, provvederà ad approvare la richiesta di variante, effettuando il collaudo dei lavori secondo quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato. Quindi, sarà adottato il provvedimento di estinzione della cava e si provvederà poi al rilascio della fideiussione presentata a garanzia del recupero e/o ripristino e/o sistemazione dell'area di cava, restando, in seguito, il controllo dell'attività di discarica a carico delle autorità

competenti in materia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Attività Estrattive;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di approvare le modifiche ed integrazioni alla "Direttiva in materia di attività estrattive" approvate con delibera G.R. n. 538/07 così come formulate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante;
- Che il Settore Attività Estrattive provvederà a predisporre il testo coordinato che sarà pubblicato sul BURP, sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola